

Oggetto: CRITERI DI EROGAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI CITTADINI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 di "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";

VISTI:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, in legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 E contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
- il decreto legge 9 marzo 2020 n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che, all'art. 1 dispone quanto segue: *"In via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00, di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro.....omissis.....da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare";*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 della suindicata ordinanza, l'importo spettante ai comuni, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, è predeterminato per una quota pari al 80% del totale, attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente di ciascun comune e comunque non può risultare inferiore a euro 600 e per una quota pari al restante 20% in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione, i valori reddituali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2017;

DATO ATTO che al Comune di Rossano Veneto è stato riconosciuto l'importo di Euro 47.268,49;

DATO ATTO che l'Ordinanza P.C. n. 658/2020 ha disposto che:

1. le somme assegnate a ciascun Comune sono destinate, in modo vincolato, esclusivamente all'acquisto di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di:

- generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
- generi alimentari o prodotti di prima necessità;

2. per l'acquisto si può procedere anche in deroga alle disposizioni del Codice dei Contratti - D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

3. l'ufficio dei servizi sociali è chiamato ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

VISTE:

- la prima nota di indirizzo dell' Anci prot. n. 30/ VSG/SD;
- le linee guida dell' Anci Veneto prot. com. 4639 del 1.04.2020;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n. _____ del 2.4.2020;

RITENUTO di definire i seguenti criteri per l'applicazione della citata Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 per il riconoscimento del buono spesa una tantum a nuclei famigliari per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali del territorio:

Modalità di formazione dell'elenco degli esercizi commerciali:

Le tipologie di esercizi commerciali, presenti nel territorio comunale, a cui rivolgere l'invito all'inserimento nell'elenco comunale, disponibili ad accettare i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari sono i seguenti:

- supermercati;
- discount di alimentari;
- minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande;

L'adesione degli esercenti verrà raccolta dal Comune mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso di raccolta di manifestazioni di interesse che dovrà essere cura del commerciante far pervenire all'Ente attraverso il protocollo, anche per e-mail, o telefonicamente al numero 0424 547113 (ufficio Servizi Sociali). Il Comune provvederà successivamente alla pubblicazione dell'elenco dei negozi aderenti sul proprio sito istituzionale e ne darà diffusione attraverso i vari canali di comunicazione.

I buoni spesa potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.

A tal fine ciascun esercente inserito nell'elenco comunale, in sede di rendicontazione dovrà prestare idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.

Beneficiari del buono spesa

Possono presentare istanza per il riconoscimento del buono spesa i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) residenza nel Comune di Rossano Veneto;
- 2) essere in condizione di difficoltà economica causata dall'emergenza COVID 19;
- 3) essere privo di reddito sufficiente a garantire i bisogni alimentari della propria famiglia;

Sarà data priorità a coloro che non sono assegnatari di sostegno pubblico (R. di C., Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e in particolare a:

- nuclei familiari o soggetti singoli privi di reddito o con riduzione di reddito, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza o altra forma di sostegno al reddito già attivo;
- soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente decaduto e non ancora rinnovato;
- nuclei familiari numerosi (5+ componenti);
- nuclei mono-genitoriali in situazione di fragilità economica;
- anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione;
- nuclei che a seguito del COVID19 si trovano con conti corrente congelati e/o nella non disponibilità temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento elettronici;
- nuclei familiari con disabili in situazione di fragilità economica;
- nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico;
- categorie sociali non comprese dai dispositivi assistenziali attualmente in definizione a livello ministeriale.

- lavoratori autonomi aventi i requisiti per l'accesso al bonus erogato dal Governo contenuti nel Decreto Cura Italia (17 marzo 2020 n. 18).

La sussistenza dei requisiti dovrà essere attestata al Comune di residenza mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con assunzione in capo al dichiarante della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 495 c.p. in caso di falso.

L'amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione o di chiedere integrazioni documentali bancarie o fiscali sulla situazione patrimoniale del beneficiario.

Sarà predisposta apposita modulistica, stabilendo modalità e tempi per la presentazione dell'istanza da parte degli interessati.

Importo del buono spesa e modalità di erogazione

Il buono spesa su base mensile è quantificato in:

- Valore del buono per i single: 150 euro;
 - Valore del buono per nuclei con due componenti: 250 euro;
 - Valore del buono per nuclei con tre componenti: 350 euro;
 - Valore del buono per nuclei con quattro o più componenti: 450 euro;
- Presenza di neonati-infanti 0-3: +150 euro.

Al beneficiario verrà consegnato un titolo legittimante l'acquisto di beni alimentari o prodotti di prima necessità presso i negozi del Comune di Rossano Veneto di cui all'elenco pubblicato, del valore corrispondente al buono rilasciato.

Su presentazione di specifica fattura da parte di ciascun esercizio commerciale si procederà al pagamento dell'importo utilizzato dai beneficiari come risultante dai titoli.

Il buono spesa bonus alimentare non è cedibile né convertibile in denaro e non può essere utilizzato per acquistare prodotti alcolici o tabacchi.

Verranno utilizzati i fondi a disposizione fino al loro esaurimento.

Sulla base di quanto sopra disposto, saranno assegnati i buoni, provvedendo alla loro distribuzione attraverso il gruppo dei Volontari Civici.

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di stabilire, ai fini dell'attuazione dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 per il riconoscimento del buono spesa mensile a nuclei familiari per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali del territorio, l'applicazione dei criteri riportate nella premessa che si intendono come qui trascritte e riportate;

2. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online, nel sito Istituzionale - Home Page e di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Sociale per la sua applicazione.

*IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Dott. Adriano Ferraro*